# DEI DIRITTI
# DEL PRINCIPATO
## SUGLI ANTICHI EDIFIZJ PUBLICI
### SACRI E PROFANI
IN OCCASIONE
## DEL PANTEON
### DI MARCO AGRIPPA
MEMORIA

DELL' AVVOCATO D. CARLO FEA

PRESIDENTE ALLE ANTICHITA' ROMANE
E AL MUSEO CAPITOLINO.

*Templum non illud vetus, non illud praesentissimae Religionis, non illud est, a quo totius Civitatis nostrae petitur auctoritas.* Quintil. *Declam.* 323.

IN ROMA MDCCCVI.
PEL FULGONI

*Con Lic. de' Sup.*

*O fortunatos nimium, sua si bona norint*!
Virgil. *Georg. lib.*2. *v*.458.

# DEI DIRITTI DEL PRINCIPATO
## SUGLI ANTICHI EDIFIZJ PUBLICI SACRI E PROFANI
### IN OCCASIONE
# DEL PANTEON
## DI MARCO AGRIPPA
### OSSIA

*Transunto di ragioni storico-legali per inibire al fornaro della Palombella, di rifabricare la sua casuppola addosso alla Chiesa di S. Maria* ad Martyres, *l'antico Panteon, dopo che va in rovina ora naturalmente.*

Nei tempi bassi, quando Roma era quasi in una perpetua anarchía rispetto a certe cose, ed i Sommi Pontefici erano distratti in affari più importanti (1), non si badava molto, o non si poteva impedire, se i Signori prepotenti s'impossessavano delle più solide, e anche delle più belle fabriche publiche dell'antichità per abitarvi, e fortificarvisi nelle guerre civili (2). Tanto è accaduto al Panteon di Marco Agrippa, stato uno dei luoghi forti della Città, quasi fino che i Sommi Pontefici sono ritornati da Avignone (3); e però tutto coperto attorno di casuppole, per servizio delle quali è incredibile, e da far piangere, quante lacerazioni sono state fatte all'edifizio, e quante ve se ne fanno alla giornata, per appoggiarvi tetti, e sof-

(1) Ved. Vendettini *Del Sen. Rom.* Curzio *De Sen. Rom.* Donati *Roma vetus*, *lib.* 4. *cap.* 7.

(2) Ved. la mia *Dissert. sulle rov. di Roma*, nel Winkelm. *Storia delle arti del dis. Tom.* 3. *pag.* 328. *e segg.*

(3) Ved. *loc. cit. pag.* 382.

fitti, e farvi ne'muri dei cammini, luoghi comuni, arcove, cantine, ed altri tagli, e buchi, in modo, che è un miracolo, se sussiste in piedi; quando che dovrebbe campeggiare in una gran piazza libera, e isolata, come se ne doleva con rammarico il Card. Bembo, scrivendo (1): *Nàm Pantheon quidem ipsum, quae profecto aedes maxime, quoniam rotunda est, late circumstrato foro patere undique, prospicique debuerat; ita paulatim domibus, tabernisque ad Templi parietes exaedificatis, obsepierunt, ut ab aquilone tantum nunc vix, aegreque conspiciatur*. Ognun vede con quanto pericolo, e obbrobrio di sì degno Monumento, e di Roma, sede delle belle Arti.

2. Non v'è bisogno di provare, che le fabriche antiche publiche abbiano sempre appartenuto al Principato (2) sino dai tempi dei Re, della Republica, e degl' Imperatori, e dopo gl' Imperatori ai Sommi Pontefici. Fra tutte il Panteon è sempre stato il più a cuore degl' Imperatori, i quali lo hanno ristaurato in varj tempi, Domiziano, Adriano, Antonino Pio, Settimio Severo, e Caracalla: tra i Sommi Pontefici Gregorio III., Eugenio IV., Niccolò V., Clemente VIII., Urbano VIII., Alessandro VII., Clemente XI., e Benedetto XIV., il quale mostrò averne tanta premura, che volle con Breve del 1756., che Monsignor Maggiordomo ne avesse cura in ripulirlo, e ristaurarlo, come uno dei Palazzi Pontificj, sgravando di tal pensiere il Campidoglio.

3. Se pertanto in tali tempi di disordini è

(1) Nella mia *Relaz. di un viaggio ad Ostia*, *pag.93*.

(2) Ved. Giac. Gotofredo *Comment. ad Cod. Theodos. lib. 15. tit. 1. in Parat.*, e la mia *cit. Diss. pag.331*.

stato fabricato arbitrariamente addosso a questo insigne Monumento, non è stato che per usurpazione di prepotenti privati su i diritti del Principe, il quale può tolerarne l'abuso; ma può rivendicare i suoi diritti imprescrittibili, quando lo crede opportuno; come fanno intendere gl' Imperatori Arcadio, e Onorio nella *l. Si cui* 9.*C. De aedif. priv.*, e 46.*C. Theod. De oper. publ.*; avvertendo questi fabricatori, che possono temere una volta, o l'altra la distruzione della loro casa: *Ut privatus aedificator, velut perperam fabricati loci* DESTRUCTIONIS QUANDOQUE FUTURAE *timeat detrimentum*.

4. E' principio certo, e fisso *in jure*, che non si può fabricare in luogo publico qualunque da un privato senza una permissione la più espressa, ragionata, ed incontrovertibile del Sovrano, la quale mai non si presume, in generale, e tanto meno, quando ne risulti un danno al publico; nel qual caso anche per l' Interdetto del Pretore se ne ordina la demolizione. *L. Praetor ait* 2. *princ. ff. Ne quid in loc. publ.*: *Praetor ait: ne quid in loco publico facias, inve eum locum immittas*, QUA EX RE, QUID ILLI DAMNI DETUR, *praeterquam quod Lege, Senatusconsulto, Edicto, Decretove Principum tibi concessum est*: DE EO, QUOD FACTUM ERIT, INTERDICTUM DABO.

5. Trattandosi di fabriche magnifiche di uso publico, e di ornamento particolare della Città, nemeno si devono attendere i Rescritti del Principe, che accordino fabricarvi addosso; ma devonsi distruggere le fabriche così addossate, senza che possa ostare prescrizione alcuna. *L. Praescriptio* 6. *Cod. De oper. publ.*: PRAESCRIPTIO TEMPORIS JURI PUBLICO NON DEBET OBSISTERE; SED NEC

RESCRIPTA QUIDEM ; *atque ideo diruenda sunt omnia , quae per diversas Urbes vel in Foro , vel in quocumque loco publico* CONTRA ORNATUM , ET COMMODUM,AC DECORAM FACIEM CIVITATIS EXSTRUCTA NOSCUNTUR . *L. Aedificia* 14. *eod.* : *Aedificia , quae vulgo Parapetasia nuncupantur*, VEL SI QUA ALIA OPERA *moenibus* , VEL PUBLICIS OPERIBUS ITA SOCIATA COHAERENT , *ut ex his incendium , vel insidias vicinitas reformidet* , AUT ANGUSTENTUR SPATIA PLATEARUM , VEL MINUATUR PORTICIBUS LATITUDO, DIRUI , AC PROSTERNI PRAECIPIMUS . Nella citata *l.*46. *Cod.Theod.* non solo viene risolutamente ordinato dagl'Imperatori, di gettarsi a terra simili appoggiati edifizj : *Aedificia privatorum publicis aedibus adhaerentia , sive superposita , destrui , tollique praecipimus* ; ma nella *l.* 25. *eod.* gl'Imperatori Valentiniano , Teodosio , e Arcadio comandano al Prefetto della Città , di far distruggere le fabriche così appoggiate o per temerità degli usurpatori , o anche per Rescritto del Principe , perchè questo si deve avere per orrettizio , e surrettizio , ossia per fraudolentemente estorto : *Turpe est , publici splendoris ornatum , privatarum aedium adjectione corrumpi* ; *et ea , quae conspicuae Urbis decori , vel nostri temporis , vel prioris saeculi aetate creverunt , aviditate cogendae pecuniae sociari . Unde sublimis Eminentia tua* , QUIDQUID TALIS ASTUTIAE DEPREHENDERIT FRAUDE VIOLATUM , ID SI PUBLICIS NITORIBUS FACIEM ASPECTUS DETERIORIS INDUCIT , SIVE ILLUD VOLUNTARIA PRAESUMPTIONE TEMERATUM EST , SIVE EXPRESSAM COACTIS ADNOTATIONIBUS OCCASIONEM FRAUDIS OBTINUIT , JUBEBIT

AMOVERI. Al quale diritto di costituzioni Imperiali anche anteriori allude Ulpiano nella *l. Fideicommissa* 11. §. 14. *ff. De legat.*3., chiamando *illecito* un tal modo di fabricare, che poi per le costituzioni si deve distruggere: *Si quis* ILLICITE AEDIFICASSET ( *id est* QUOD DIRUI CONSTITUTIONES JUBENT ), *an fideicommissum relinquere ex eo quis possit, videamus? et puto posse; cum enim* DIRUI NECESSE SIT, *nulla dubitatio est, quin Senatusconsultum impedimento non sit*.

6. Trattandosi poi di fabriche publiche sacre, quale è stato sempre il Panteon dalla sua origine, e ora che è Chiesa, molto più è proibito anche per altro Interdetto del Pretore, di addossarvi fabriche private. *L.*1.*ff.Ne quid in loco sacro*: *Ait Praetor*: IN LOCO SACRO FACERE, INVE EUM IMMITTERE QUID, VETO. *Quod ait Praetor*: NE QUID IN LOCO SACRO FIAT, *non ad hoc pertinet, quod ornamenti causa fit*; SED QUOD DEFORMITATIS, VEL INCOMMODI. *Sed et cura aedium, locorumque sacrorum mandata est iis, qui aedes sacras curant*.

7. Nè vale perciò la ragione, che siasi fabricato addosso al Panteon, senza che alcuno lo abbia mai proibito, o molestato i possessori di tali case in tanti secoli. Una inavvertenza commessa in tempi infelici, in cui le leggi non potevano parlare, non dà un vero, e legitimo diritto ad operare contro le medesime. Il caso è preveduto espressamente dalla legge stessa per rimediarvi, e rivendicare i diritti publici in termini meno forti del nostro, vale a dire di una fabrica semplicemente alzata in solo publico senza appoggiarla a publici Monumenti, quando questa incomodi l'uso publico; nel qual caso chi presiede alle opere publiche deve farla di-

struggere. *L. Praetor ait* 2. §. *Si quis* 17. *ff. Ne quid in loco publ.* : *Si quis nemine prohibente in publico aedificaverit, non esse cogendum tollere, ne ruinis Urbs deformetur* : *et quia prohibitorium est Interdictum, non restitutorium*. SI TAMEN OBSTET ID AEDIFICIUM PUBLICO USUI, UTIQUE IS, QUI OPERIBUS PUBLICIS PROCURAT, DEBEBIT ID DEPONERE. Nel caso nostro si deforma anzi la Città col deformare il più bel Monumento di essa, destinato all'ammirazione dell'Universo, e se ne defrauda il publico godimento, a tenore delle riferite leggi Imperiali, sulle quali non può cader dubbio, o aver luogo interpretazione. Il che s' intenda del Panteon considerato come semplice Monumento publico d'antichità : come Chiesa, la cosa è molto più forte. Per essa l' Interdetto del Pretore non è soltanto *proibitorio* in generale; ma è ancora assolutamente *restitutorio*, per modo che deve senza eccezione alcuna atterrarsi la nuova fabrica, e rimettersi le cose nel pristino stato, come seguita a dire Ulpiano nella stessa legge, §. 19. : *Locorum sacrorum diversa causa est* : *in loco enim sacro non solum facere vetamur*; SED ET FACTUM RESTITUERE JUBEMUR : HOC PROPTER RELIGIONEM. E lo ripete nella *l. Hoc Edicto* 1. §. *Hoc autem* 1. *ff. De oper. nov. nunc.* : *Erit transeundum ad Interdictum, Quod vi, aut clam factum erit, ut restituatur*; ET QUOD IN LOCO SACRO, RELIGIOSOVE, *et quod in flumine publico, ripave publica factum erit* : NAM HIS INTERDICTIS RESTITUETUR, SI QUID ILLICITE FACTUM EST. E per un esempio di ciò; al tempo degl' Imperatori Valentiniano, Valente, e Graziano, essendosi già propagato in Roma l'abuso di fabricare i privati anche addosso ai luoghi sa-

cri, l'anno 367. Vezio Agorio Pretestato, Prefetto della Città, al cui ministero specialmente era affidata la cura delle Opere publiche (1), li fece tutti sbarazzare, come racconta Ammiano Marcellino (2): *Praetextatus Praefecturam Urbis sublimius curans, moeniana sustulit omnia, fabricari Romae priscis quoque vetita legibus*, ET DISCREVIT PRIVATORUM PARIETES AB AEDIBUS SACRIS, IISDEM INVERECUNDE CONNEXOS.

8. Che se non si voglia far gettare a terra la nuova casa fatta in luogo publico, sacro, o profano, come si disse, la legge dà un secondo rimedio; ed è di poter impedire, che quella si rifabrichi, quando cade, o quando se ne vuole alterare la primiera forma. *Dict. l.2. §. Si quis 7.*: *Si quis, quod in publico loco positum habuit* (ove la Glossa spiega bene, *quod cum posuit, prohiberi potuit*), REFICERE VOLUIT: *hoc Interdicto locum esse Aristo ait*, AD PROHIBENDUM EUM REFICERE. Un tal rimedio è sempre stato, ed è tuttora in pratica, come non si controverte. Costantini *Vot. decis.* 428. *num.* 23. *et* 30.

9. Queste sono le disposizioni del Gius comune. Vediamo ora le Pontificie.

10. Infiniti casi potrebbero ricavarsi dalla Storia di Sommi Pontefici, i quali hanno rivendicati i Monumenti publici, o ne hanno disposto secondo le leggi. Innocenzo IV., tra gli altri, nel 1244., anno 1. del suo Pontificato, sebbene in tempi assai torbidi, ed inquieti, non mancò di rivocare la cessione, che i Frangipane si erano arbitrati di fare all'Imp. Federico II. della metà dell'Anfiteatro Fla-

(1) Corsini *De Praef. Urb. in Praef. pag.* XLI.

(2) *Rer. gest. lib.* 27. *pag.* 374. *Hamb.* 1609.

vio; dichiarando, che tal publico Monumento spettava alla Chiesa Romana; e che i Frangipane lo tenevano in feudo per via di fatto, non di dritto: *Quae ab Ecclesia Romana tenetis in feudum de facto, cum de jure nequiveritis* (1). Ma questi sono atti quasi staccati dal sistema generale secondo le circostanze de'tempi. L'epoca più decisa venne in seguito.

11. Data la pace alla Chiesa dopo il grande scisma d'Occidente, e ritornati a Roma i Sommi Pontefici più tranquilli, e liberi padroni, Martino V., come osserva anche il Card. Petra (2), per rimediare in parte a simili inconvenienti di luoghi publici, e di Chiese, occupati illegalmente, ripristinò l'antico uffizio, e giurisdizione de'Maestri di strade, ossia degli antichi Edili, nella Bolla *Etsi de cunctarum*, dell'anno 1425. (3), in cui al §.1. s'inveisce acremente contro tali abusi, ed usurpazioni: *Nonnulli etiam ex civibus, habitatoribus, et incolis ejusdem* (*quos aeque fatigat ambitio, et repudianda conducit temeritas*) *mala malis invenientes, vias, stratas, plateas,* LOCA PUBLICA, PRIVATA, ET ECCLESIASTICA, AUSU TEMERARIO, ATQUE SACRILEGO OCCUPARE, DIRIPERE, ALIENARE, ET IN USUS PROPRIOS DEDUCERE, DE ILLIS QUOQUE PRO SUO NUTU DISPONERE NON VERENTUR. *Intelligere nolentes, quantum hujusmodi suì excessus humanorum corporum sanitatem, aeris puritatem, et animarum salutem impediant*. E nel §.4. si comanda di gettare anche a terra simili edifizj, non ostante possesso centenario,

(1) Presso il Rayn. *ad ann.* 1244. *num.* 19.

(2) *Comment. ad Const. Apost. in Const. IX. Martini V.* *Tom.* 4. *pag.* 245.

(3) *Bullar. Tom.* 3. *par.* 2. *pag.* 452.

leggi, e consuetudini generali in contrario, o altri pretesti: *Ut exinde omnes, et singulas deformitates, et excessus in praemissis, vel circa ea* PRO TEMPORE QUOMODOLIBET OCCURRENTES *absque cujusvis vocatione, seu citatione; sed per viam regiam juxta datam vobis a Domino prudentiam*, ETIAM PER DEMOLITIONEM QUORUMCUMQUE AEDIFICIORUM, AUT RERUM ALIARUM, *seu modum alium quaecumque reparandi, corrigendi, seu eorum occasione gravatos, ut praemittitur, absque lite, sed summarie, simpliciter, et de plano, oppositione, seu contradictione*, AUT QUACUMQUE TEMPORIS ETIAM CENTENARII PRAESCRIPTIONE, LEGIBUS, ET CONSUETUDINIBUS GENERALIBUS QUIBUSCUMQUE, CAETERISQUE CONTRARIIS NON OBSTANTIBUS, *relevandi, restituendi, et etiam reponendi, contradictores quoque quoslibet, et rebelles privandi, bandiendi, arrestandi, incarcerandi, atque omnia, et singula faciendi, et exercendi, quae Magistri praedecessores vestri, qui fuerunt pro tempore, facere, gerere, et exercere potuerunt, seu etiam debuerunt, vobis hujusmodi durante beneplacito mandatum damus, ac etiam potestatem*.

12. Dopo Martino V. i Sommi Pontefici cominciarono mano mano direttamente essi medesimi, secondo che se ne presentava occasione, e per il loro genio, a fare uso dei loro diritti, nell'aver cura dei Monumenti antichi sacri, e profani, senza verun riguardo a persona, o agli interessi degli usurpatori; ben conoscendo quanto importi all'economia politica della Città di Roma, e al bene universale delle belle Arti, e di tutto il Mondo, la loro conservazione. E per accennarne qualcuno fra i tanti.

13. Eugenio IV., al dir del Gamucci (1), pensò in primo luogo precisamente a questo maraviglioso edifizio, di ogni intorno ingombrato e dal terreno, e dagli edifizj ruinati, che vi erano, con altre case di persone ignobili, le quali impedivano la bellezza di quella fabrica; e levati via tutti gli impedimenti, volea farlo mettere, e ridurre tutto in isola, come lo stesso autore mostra nel disegno.

14. Sisto IV. dal 1471., animato anche da Ferdinando I. Re di Napoli, come scrisse l'Infessura (2), operò moltissimo all'ornamento, e comodo della Città tutta, atterrando molte case, aprendo strade nuove, drizzando, e slargando le vecchie (3); e fra gli altri Monumenti antichi fece sbarazzare, e ristaurare il Tempietto rotondo incontro S. Maria in Cosmedin, detto volgarmente il Tempio di Vesta, come attualmente si vede, e costa dalla lapide, che si legge nel pavimento. Così fece all'Arco di Tito, già ridotto a fortezza dai Frangipane. Indi publicò la Costituzione *Etsì de cunctarum*, dei 30. ottobre 1474. (4), in cui confermò, e ampliò le facoltà al Card. Camerlengo, e Maestri di strade, appunto per far drizzare, e slargare le strade, e le piazze, e favorire chi edificasse belli palazzi; obligando pure i vicini a vendere le loro case mediocri; tutto *ad ornatum Urbis*: seguitato quindi da Leone X. nella Costituzione *Ex debito*, dei 2. novembre 1516. (5), e da Pio IV. nella Costituzio-

(1) *Antich. della Città di Roma*, *lib.* 3. *pag.* 158. *Ven.* 1580.

(2) *Diar. Urb. Romae* presso l'Eccardo *Corp. hist. medii aevi*, *Tom.* 2. *col.* 1897. Murat. *Rer. Ital. Tom.* 3. *par.* 2. *col.* 1144.

(3) Volaterr. *Comment. Urban. lib.* 22. *pag.* 679. Ciaccon. *in Vita*, *Tom.* 3. *col.* 38. *n.* 35.

(4) *Bullar. Tom.* 3. *par.* 3. *pag.* 179.

(5) *Bullar. loc. cit. pag.* 427.

ne *Inter multiplices curas*, dei 23. agosto 1565. (1); Costituzioni confermate, ampliate, ed estese molto più da Gregorio XIII. ad istanza particolare del Senato, e Popolo Romano, nella sua famigerata, *Quae publice*, del 1. ottobre 1574. (2), in cui il Sommo Pontefice fissa per base sul bel principio: *Quae publice utilia, et decora esse huic Almae Urbi ratio ipsa, atque usus docuit, ea privatis cupiditatibus, et commodis praeferenda censemus.*

15. Paolo III. per isgombrare l'attuale Campo Vaccino, e varie strade della Città, fece gettare a terra circa duecento case, e tre, o quattro piccole Chiese, una delle quali, titolo Cardinalizio de' Ss. Sergio, e Bacco, stava addosso con casucce all'Arco di Settimio Severo (3); ed un mese e mezzo dopo assunto al Trono creò la carica di Commissario delle Antichità; ingiungendo nel Breve (4) a Latino Giovenale Mannetti fra le altre cose, dopo aver nominate quasi tutte le antiche fabriche come proprietà del Governo, di non lasciare appoggiare nuove case, o mura alle medesime: *Itaque* TE COMMISSARIUM SUPER HOC NOSTRUM GENERALEM DEPUTANTES, *plenissimam tibi facultatem auctoritate Apostolica tenore praesentium concedimus, intendendi, incumbendi, et curandi, ut omnia dictae Urbis, et districtus ejus monimenta, Arcus, Templa, Trophaea, Theatra, Amphitheatra, Circi, Naumachiae, Porticus, Columnae, Sepulcra, Epitaphia, Eu-*

(1) *Bullar. Tom.* 4. *par.* [illegible]. *pag.* 247.

(2) *Bullar. Tom.* 4. *par.* 3. *pag.* 282.

(3) Guazzo *Storie, pag.* 236. Vales. *Spiegaz. di una Bolla ec.* nella *Raccolta di Opusc. scient.* del Calogerà, *Tom.* 20. *pag.* 130. Rabelais *Lettr. escr. let.* 8. *pag.* 20., la mia *Dissert. sulle rov. di Roma, pag.* 378.

(4) Riportato da me *loc. cit. pag.* 376., e nella *Relaz. di un viaggio ad Ostia, pag.* 94.

*logia , Moles , Aquaeductus , Statuae , Signa , Tabulae , Lapides , Marmora , et denique quidquid nomine antiquitatum , vel monimentorum comprehendi potest , quantum fieri poterit , conserventur , atque a vepribus , virgultis , arboribus , praecipue haederis , et caprificis , omnino liberentur ,* NEVE HIS NOVAE DOMUS , AUT PARIETES APPLICENTUR , NEU IPSA DIRUANTUR , COMMINUANTUR , CONFRINGANTUR , *in calcem coquantur , aut extra Urbem adsportentur .*

16. Pio IV. nella citata Costituzione , oltre l'aver confermate , ed estese quelle dei suoi Predecessori , dopo aver fatte tante belle fabriche ad ornamento della Città , e fatte sbarazzare le strade da scale , e i vicoli da murelli , senza dar compenso ad alcuno , anzi concedendo quei locali a chi li voleva per fabricar meglio , se i padroni non se ne curavano , assolvendoli dal pagare a questi cosa alcuna , nel §.9. per favorire vie maggiormente il ben publico , e l'abbellimento di Roma , ordinò , che in cause vertenti avanti il Card. Camerlengo , e Maestri di strade , in cui si trattasse di cose relative all' ornamento della Città , qualunque dubbio potesse nascere , sempre la legge si dovesse interpretare , giudicare , e definire a favore della Città , e de'suoi ornamenti contro chichesia . *Ad obviandum cavillationibus &c. similiter perpetuo statuimus , ordinamus , decernimus , et declaramus , quod quaelibet pars , et clausula , sive constructio , tam supradictorum per Sixtum , et Leonem , ac Paulum , ac quorumvis aliorum per quoscumque alios Romanos Pontifices Praedecessores , ac etiam respective Successores nostros , ac Nos , et Sedem eamdem editarum , et quandocumque edendarum Litterarum , et etiam pari motu signato-*

*rum Rescriptorum*, *officium*, *et facultates Magistrorum viarum Urbis hujusmodi quomodolibet concernentium*, *respicientium*, SICUBI SENSUS ERIT, VEL VIDEBITUR ESSE DUBIUS, SEMPER IN DICTAE URBIS FAVOREM, ET ORNATUM INTELLIGATUR, ACCIPIATUR, ET INTERPRETETUR, AC INTELLIGI, ACCIPI, ET INTERPRETARI, ET ITA A CAMERARIO, ET MAGISTRIS PRAEFATIS, IN CAUSIS CORAM EIS VERTENDIS JUDICARI, ET DEFINIRI DEBEAT; JUSQUE IPSUM IN LITTERIS, ET RESCRIPTIS PRAEFATIS, SI OPUS SIT, FAVORABILE, NON AUTEM ODIOSUM SIT, ET ESSE CENSEATUR; *et etiam ad effectum praefatum casus dicatur comprehensus potius, quam extensus, quacumque interpretatione, sensu, intelligentia, opinione, aut alia in contrarium quomodolibet faciente non obstante*. D'onde è nata la regola anche nella ricordata Costituzione di Gregorio XIII., detta comunemente *Bulla juris congrui*, §. 20., che essa debba in pratica, nei giudizj, e fuori, aversi, e interpretarsi da qualunque Giudice anche del Palazzo Apostolico, Auditori, e Cardinali in tutto per favorevole all'ornato publico; così ripetendo, e confermando la S. Rota *in Recent. Decis.* 538. *num.* 13. *et seqq. part.* 13., *et Decis.* 173. *num.* 20. *part.* 4. *tom.* 1.

17. Sisto V. fra le tante magnificenze ordinate ad ornamento della Città, nel ristaurare la Colonna Trajana (1), vi fece fare intorno la piazza, atterrare le casuppole, che le stavano troppo vicine; e nel ristaurare l'altra Colonna di M. Aurelio (2),

(1) Tempesti *Vita di Sisto V. lib.* 8. *princ. Tom.* 2.

(2) *Ibid. lib.* 10. *n.* 27.

fece distruggere la Chiesa di S. Andrea con casetta addossata alla medesima; e sottrasse questa dal Monastero di S. Silvestro in Capite, che se ne era impadronito nei bassi tempi, secondo l'iscrizione, che ancora oggidì si legge nel portico di detta Chiesa (1).

18. Alessandro VII., che tanto spese per ristaurare, e isolare la Piramide di Cajo Cestio (2), nel 1656. per isgombrare la Chiesa di S. Maria della Pace, e ornarla del bel portichetto con disegno di Pietro da Cortona, e della piazza avanti, fece atterrare alcune fabriche, appartenenti al Monastero de' Canonici Lateranensi per opere pie, senza dare verun compenso, come si ricava dai libri del Monastero; e precisamente nel caso nostro l'anno 1662. per abbassare la piazza del Panteon, e rendere questa superba fabrica libera, onde potersi godere almeno fino al di là della fontana, come oggidì si vede, fece atterrare case sulla piazza, e dai due lati attaccate alla Chiesa, senza dare verun compenso ai Canonici della medesima, che se ne erano resi padroni da più secoli, come si rileva dal Breve di lui in data degli 8. ottobre 1663.: *Cum autem nuper* MATURE CONSIDERATO, *quod* ECCLESIA *praefata, quae primis temporibus nobile Delubrum erat nomine* PANTHEON, *tot clarorum scriptorum praeconiis ab eleganti symmetria, magnificaque structura celebratum, quod veteris idololatriae sordibus expurgatum felici mutatione Sanctus Bonifacius Papa IV. Praedecessor noster vero Deo in honorem Beatissimae Virginis Deiparae Mariae, et Sanctorum Martyrum consecravit, ex tot insignibus antiquae magnificentiae monimentis, quae tot Imperatores, tot Con-*

(1) Riportata nella *Dissert. sulle rov. di Roma*, *pag.* 348.

(2) Falconieri *Disc. intorno alla Piram. di C. Cestio*.

*sules ad hujus Almae Urbis ornatum, et nominis Romani gloriam quasi cum aeternitate certatura erexerant*, FERE SOLA PERENNASSET, ET PRISCI SUI DECORIS PLURIMUM RETINUISSET, AC MAXIMUM HODIEQUE EIDEM URBI ADFERRET ORNAMENTUM; *sed subjacentis fori situ, squaloreve vilescere videretur, et illius aspectus* ETIAM CONTIGUORUM NOBILI EJUS PORTICUI AEDIFICIORUM, NON JURE FORSAN EXTRUCTORUM, OBJECTU INTERCIPERETUR, ET DEFORMARETUR: NOS EARUMDEM ECCLESIAE, ET URBIS DECORI CONSULENDI STUDIO, OMNES AEDES, ET AEDIFICIA QUAECUMQUE DICTAE PORTICUI ADJACENTES, ET ADJACENTIA, AC AD DICTOS CAPITULUM, ET CANONICOS SPECTANTES, ET SPECTANTIA, PENITUS, ET FUNDITUS DIRUI, ATQUE DEMOLIRI, ILLORUMQUE RUDERA, ET CAEMENTA INDE ADSPORTARI, *necnon domunculas ligneas, tabernas, scamna, et tabulata quaecumque in dicta Platea existentia, inde amoveri, et penitus tolli jusserimus &c.*

19. Innocenzo XII. nel 1695. fece sbarazzare il fianco del Tempio di Antonino Pio in Piazza di Pietra da varie casuppole; e lo fece ristaurare, come attualmente si vede (1).

20. Clemente XII. nel 1733. fece isolare, e ristaurare l'Arco di Costantino, quale si vede oggidì (2).

21. Finalmente la S. Rota nel 1784. interpellata dalla S.M. di Pio VI. a dare il suo voto circa il far liberare, e sgombrare la piazza avanti il Panteon,

(1) Venuti *Roma ant. par.* 2. *cap.* 3. *pag.* 111.

(2) Gaddi *Roma nobilit. da Clem. XII. descr.* 11. *pag.* 114.

con sua Decisione dei 24. giugno del detto anno, avanti Origo, non mancò di aderire, e di ripetere con tutto il calore i sudetti principj legali, e l'operato dal Sommo Pontefice Alessandro VII. §.6. e 7.: *Sancitum sane legibus est, ut nemini liceat, quid moliri in publico, quo vel Urbs deturpetur, vel civium commoda minuantur; de eaque re ita censuerunt Papinianus in leg. &c. Si quod propterea opus excitatum sit in publico, hoc dirui, ac prosterni debere declararunt Arcadius, et Honorius in Constitutione &c. Hoc vero quod decet publicum quemque locum, maxime pertinet* AD EA, QUAE PROXIMA SUNT SACRATISSIMIS TEMPLIS, QUAE SPECTATISSIMO LOCO CONSTITUTA ESSE DEBENT. *Sed non his opus erat hac in re, in qua quid servandum esset speciali lege constitutum fuerat providentia Summorum Pontificum*. EO USQUE URBIS ORNAMENTO, TEMPLIQUE DECORI CONSULERE STUDUIT S. M. ALEXANDER VII., UT DESPECTO PENITUS DOMINIO, QUO AB IMMEMORABILI TEMPORE FRUEBANTUR CANONICI IN PLATEA; DESPECTIS EMOLUMENTIS, QUAE EX EA IN EORUM ARCAM INFEREBANTUR, *censuerit impedimenta omnia a Platea, et viis adjacentibus*, A MURIS NEMPE ECCLESIAE *ad Hemicyclum juxta fontem, fore statim removenda &c.*

22. A' dì nostri, che tutto il Mondo è divenuto in modo straordinario curioso, e amante delle belle antiche fabriche, sopratutto del Panteon, che è la più ben conservata di tutte, e veramente uno stupore di bellezza nel suo genere; che tutti gl'intendenti Romani, ed esteri desiderano, gridano, e stampano ne'loro libri, che si sbarazzi una volta dall'ingombro di tante casupole: mentre si è letto

in tutte le Gazzette di Parigi, d'Italia, e d'Europa, che qualche Architetto si è portato a complimentare, e ringraziare la Santità di N. S. Papa Pio VII., quando stava in quella Capitale, per lo scuoprimento, che faceva fare del lato destro, e del davanti del Panteon, e pregarla di continuarlo; e che il Santo Padre lo ha loro promesso, come si è degnato confermarlo in Roma: mentre la Santità Sua ha rinnovate le antiche leggi, e aggiuntevi nuove providenze nel Chirografo del 1. ottobre 1802. sulle Antichità, e belle Arti in Roma, e nello Stato Ecclesiastico, nel quale al §. 8. fra le altre cose si ordina, *che siano le antiche fabriche* RISTAURATE, RIPULITE NELLE OCCORRENZE, E CONSERVATE CON LA MAGGIOR ESATTEZZA *per mezzo del Commissario delle Antichità*; e di fatti la Santità Sua lo ha eseguito, col fare scuoprire, ripulire, e ristaurare il Tempietto di Bramante in S. Pietro in Montorio, gli Archi di Settimio Severo, e di Costantino, il Tempio della Sibilla in Tivoli, il Colosseo, la ridetta Colonna di M. Aurelio ingombrata dal casotto del barbiere, la Porta del Popolo ingombrata da un altro casotto di barbiere, e il bel Tempietto di S. Andrea, opera del Vignola fuori della Porta, coperto nel lato sinistro da un fenile, ed il Panteon stesso; ed inoltre la Santità Sua fa fare a spese publiche una nuova edizione dell'opera insigne del Desgodetz sulle fabriche antiche, con aggiunte, e correzioni, la prima delle quali fabriche è appunto il Panteon, che si potrà dare una volta bene, e in aspetto affatto nuovo dopo le tante dispute degl' intendenti, Architetti, e Antiquarj: e mentre in fine la natura medesima si affretta a favorire i publici desiderj, coll' aver fatto rovinare

già la parte anteriore della casuppola vilissima, e indegna del fornaro, fabricata sulle Terme di Marco Agrippa, e sul corpo esteriore del Panteon, e insieme appoggiata al corpo rotondo del medesimo, sbucato, tagliato, e mutilato in molti modi barbaramente, bruciato dal forno, annerito in alto dal fumo del medesimo, e ingombrato dalla parte più bella in una strada angusta; sarebbe una contradizione manifesta ai principj del diritto publico, alla storia succennata di tanti atti positivi sovrani, e al fatto della Santità Sua; e un gettare una base forse irremovibile di maggiori disordini per l'avvenire con giustificare, e autorizzare vie maggiormente la detestata barbarie de'secoli andati, se il Governo in questa bella opportunità si mostrasse indolente a riprendere, e rimettere in pratica i suoi diritti, e lasciasse impunemente rialzare la detta casa, ricuoprire, e imbarazzare di nuovo, e forse peggio, il più venerabile di tutti i Monumenti.

23. Che però, l'Avv. Fea, Commissario delle Antichità, e Fiscale per le medesime, per obligo del suo impiego, ed eccitato da tutte le parti, specialmente dai colti Forastieri, e dagli Artisti, ad impedire un tale rialzamento di fabrica; sostenuto dalle predette ragioni di diritto publico a decoro, e ornamento desideratissimo dell'alma Città, sede, e maestra delle belle Arti, per un Monumento, che è il più bello del Mondo, e di cui tanta premura hanno mostrata direttamente gl' Imperatori, e i Sommi Pontefici, fra i quali Eugenio IV., e Alessandro VII. più analogamente allo stato attuale, ha finora aspettato di vedere, se il padrone si contentava di puntellare la casa, e riattarla alla meglio, per non essere, benche sen-

za un preciso bisogno, al caso della *leg. Hoc Edicto* 1. §. *Si quis aedificium* 13. *ff. De oper. nov. nunc.*, in cui si dice: *Si quis aedificium vetus fulciat, an opus novum nunciare ei possimus, videamus, et magis est, ne possimus. Hic enim non opus novum facit, sed veteri substinendo remedium adhibet.* Ma ora essendosi cominciato ad atterrare affatto la porzione della casuppola immediatamente addosso al Panteon, per ricostruirla; egli crede essere nel caso della detta *l.* 2. §. *Si quis* 7. *ff. Ne quid in loc. publ.* Onde *publici juris tuendi gratia*, come dice Ulpiano nella *l.* 1. §. 11. *ff. De oper. nov. nunc.*, ha risoluto di presentare al suo Tribunale una formale istanza, e per l'Interdetto *Quod in loco sacro, religiosove*, e per l'altro *Ne quid in loco publico*, con *Monitorio* al padrone del forno *super Operis novi nunciatione*, per impedire la nuova fabrica, e far rimettere alla meglio le cose come si conviene all' antica.

A'dì 23. aprile 1806.

# SUPPLEMENTO
## AL TRANSUNTO
### *dopo eseguito il Monitorio.*

A tutte le sudette ragioni ora si aggiunga, che fanno due anni, il Commissario delle Antichità, mentre si facevano i disegni per l'opera del Desgodetż, dopo aver maturamente veduto, ed esaminato il fradiciume della casa in questione, ivi medesimo, in compagnia dell'Architetto sig. Giuseppe Valadier, e del sig. Matteo Lovatti Capomastro, avvisò il fornaro, che badasse bene, che se essa fosse caduta, non si sarebbe rifabricata. Questa in sostanza poteva dirsi *Operis novi nunciatio*, benchè non si fosse intimata formalmente avanti al Tribunale; dicendo Ulpiano nella *l. Hoc Edicto* 1. §. *Hoc autem* 1. *ff. De oper. nov. nunc.*: *Nunciatio ex hoc Edicto non habet necessariam Praetoris aditionem: potest enim nunciare quis, etsi eum non adierit*. E se ha poi comprato, e voluto fabricare, dovrà imputare a sè stesso, se non ha valutata legalmente l'intimazione di un Ministro del Governo, che egli ben conosceva per le sue incombenze. *Cum operis novi nunciatio facta est*, dice Giavoleno nella *l. ult. d. tit.*, *si quid aedificatum est, emptor, id est dominus praediorum, tenetur: quia nunciatio operis, non personae fit: et is demum obligatus est, qui eum locum possidet, in quem opus novum nunciatum est*. Che anzi in un altro senso il sig. Ascani ha tanto riconosciuto il carattere dell'Avv. Fea come Commissario delle Antichità, e tanto valutò il predetto avviso, che subito ricorse a potenti impegni; e ha confessato anche ultimamente, che credeva, che Sua Santità

avesse imposto silenzio all'Avv. Fea; quasi che perciò egli non potesse pensar più a fare il suo dovere, che gli è più specialmente incaricato dal Sommo Pontefice Paolo III., come si è veduto.

Con questa fiducia d' imposto silenzio hanno comprata la casa dal Patrimonio Crescenzi Bonelli il dì 19. genn. 1805.; e nell'istrumento si aggiunge per ragione, che il sig. Duca Bonelli *conviene nella vendita di detto fondo, anche perchè minaccia rovina, ed ha bisogno di un risarcimento quanto sollecito, altrettanto dispendioso*.

Colla stessa fiducia, arrivato poco dopo la compra, cioè in seguito dell'inondazione del 1. e 2. febraro (1), il caso preveduto della ruina, il fornaro passa a rifabricare la casa, scavano per i fondamenti; e trovando sotto i muri della Rotonda, li distruggono, e li ricoprono, uscendo anche nella strada, senza il minimo riguardo all'ultimo Chirografo della Santità di Nostro Signore, in cui al §. 13. si ordina: *la stessa denuncia dovrà darsi, se si troveranno cavando, come sopra, i fondamenti delle case, avanzi di case antiche, o altre fabriche Romane, ancorchè non vi si trovino oggetti di antichità*.

Colla stessa fiducia hanno disprezzato la visita,

(1) In tale occasione essendosi sollevate le acque fino a quell'altezza, indebolirono di più i vecchi, e deboli fondamenti; come è accaduto a due altri forni, all'Impresa, e a Pasquino, e a più altre case. Lo stesso danno è accaduto generalmente nelle altre grandi inondazioni, come in quella degli 8. ottobre 1530., e più nell'altra dei 14. settembre 1557.; per la quale poche furono le strade, dove non si vedessero ruine, e case con puntelli, e le selciate delle vie dissipate, e poste talmente in conquasso, che appena si poteva caminar per la strada. Così si legge in una Relazione mss. con altre del Comesio *De prodigiosis inundationibus ab orbe condito ad annum* MDXXXI. *Commentarii*, nella Biblioteca Angelica B. *6. 6.*

che ha fatta a questi fondamenti l'Avv. Fea col sig. Giuseppe Camporesi, Architetto delle Antichità, presente il sig. Galli ministro del forno; altre visite, che vi ha fatte lo stesso Avv. Fea senza parlare; il gridò, e la disapprovazione universale di chi vedeva rifabricare; e la stessa Gazzetta di Firenze, che parlò subito, sperando, che Sua Santità avrebbe compiaciuto al voto publico, di non permettere, che si tornasse a ingombrare sì bel Monumento.

Che si vuole di più, per provare, che il Padrone del forno è non solo inescusabile in ogni senso, onde non potersi dolere, e allegare buona fede nel suo operato; ma *che può dirsi reo* nell' aver preteso intimorire con supposte minacce un Ministro del Governo, che vuol fare il suo dovere; e *reo apertamente*, per non avere rispettata la sudetta legge, per la quale sarebbe venuto più chiaramente in cognizione e del suo dovere, e di quanto poteva sperare legalmente nelle sue pretensioni?

All'opposto il Commissario delle Antichità non volendo più dar luogo a impegni, e minacce, ha creduto bene di attendere il punto legale nel sudetto aspetto, per inibire ogni lavoro ulteriore, con *Monitorio* avanti Monsig. Ferrari, Uditore dell'Emo Card. Pro-Camerlengo, come suo Tribunale privativo, ed esclusivo di chiunque per le Antichità, e belle Arti, in virtù anche del riferito Chirografo di Sua Beatitudine.

A'dì 12. maggio 1806.